



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Comunicato Ufficiale n. 17/GST del 27 dicembre 2023

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 16/12/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 16/12/2023 VITULAZIO CALCIO - CERCOLA CALCIO FOX

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo, contestualmente proposti, con cui la Società ASD Cercola Calcio FOX ha censurato la regolarità della gara in epigrafe indicata per aver la società reclamata inserito in distinta e impiegato in campo i seguenti calciatori in posizione irregolare ai fini del tesseramento: 1) Musco Pasquale, nato il 13.06.2001; 2) Catalano Carmine, nato il 03.10.1994; 3) Cerchia Alfredo, nato il 27.06.1997; 4) Piccirillo Giovanni, nato il 11.03.2003; 5) Pitocchi Leonardo, nato il 06.10.1998; 6) Ruggiero Vincenzo Pio, nato il 04.09.1985; ritualmente evocata, la reclamata non ha presentato memorie difensive; effettuati i necessari accertamenti presso l'Ufficio tesseramenti di questo C.R. è emerso che tutti i suindicati calciatori (con la precisazione che il n. 6 del sopracitato elenco è, invero, il Sig. Fruggiero Vincenzo Pio, nato il 04.09.1985 e non il Sig. Ruggiero Vincenzo Pio, così erroneamente trascritto dalla reclamante nell'atto introduttivo del presente giudizio) risultano regolarmente tesserati in favore della Società reclamata in data precedente la disputa della gara in epigrafe e, precisamente 1) Musco Pasquale, nato il 13.06.2001, risulta tesserato il 01.12.2023; 2) Catalano Carmine, nato il 03.10.1994, risulta tesserato il 15.12.2023; 3) Cerchia Alfredo, nato il 27.06.1997 risulta tesserato il 15.12.2023; 4) Piccirillo Giovanni, nato il 11.03.2003 risulta tesserato il 01.09.2023; 5) Pitocchi Leonardo, nato il 06.10.1998 risulta tesserato il 09.12.2023; 6) Fruggiero Vincenzo Pio, nato il 04.09.1985 risulta tesserato il 02.12.2023; il reclamo si palesa, dunque, infondato P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle parti interessate ai sensi dell'art. 67 CGS, delibera di rigettare il reclamo e, per l'effetto, di omologare il punteggio conseguito sul terreno di gioco di 1/0 in favore della società reclamata, nonché di confermare tutti i provvedimenti disciplinari adottati in relazione alla gara in epigrafe e pubblicati sul relativo C.U.; dispone, inoltre, incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 9/12/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 9/12/2023 SIANO CALCIO 2017 - LIVING SARNO

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla Società ASD Siano Calcio con cui è stata censurata l'illegittima sospensione - da parte del DDG - della gara in epigrafe indicata; ritualmente evocata, la reclamata non ha presentato memorie difensive; queste ultime sono, invece, state presentate - a integrazione delle deduzioni di cui all'atto introduttivo - dal difensore della reclamante, con PEC del 22.12.2023; effettuati i necessari approfondimenti istruttori va, preliminarmente, rilevato come il referto arbitrale (per costante giurisprudenza, anche di questo Ufficio) costituisca fonte di prova privilegiata dei fatti in esso descritti; nella fattispecie, dall'esame del supplemento di rapporto allegato al precitato referto di gara, risulta che il ddg ha distintamente riconosciuto nell'autore del gesto violento (lancio del pallone al volto) il calciatore Giovanni Tortora (n. 31), appartenente alla Società reclamante, insindacabilmente attribuendo al predetto episodio valore intimidatorio e tale da far venir meno l'equilibrio psico-fisico necessario a portare a termine la gara; a comprova di ciò, peraltro, risulta allegato dal DDG referto medico (redatto dal P.O. dell'Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona subito dopo il verificarsi dell'episodio violento, con prognosi di giorni 3); a tali probanti atti e documenti non corrisponde, tuttavia, un'adeguata smentita da parte della reclamante (delle cui intenzioni di proporre azioni legali sia in sede penale, sia in sede civile, non può che prendersi atto, essendo del tutto ininfluenti ai fini della presente controversia); conseguentemente, questo GST non ravvisa motivi per discostarsi da quanto attestato e documentato dal DDG; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle parti interessate ai sensi dell'art. 67 CGS, delibera di rigettare il reclamo e, per l'effetto, in applicazione dell'art.10 comma 1 C.G.S. di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3 in favore della resistente, conferma i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo Comunicato ufficiale; dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

GARE DEL 10/12/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 10/12/2023 TORELLA DEI LOMBARDI - FELICE SCANDONE

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla Società Polisportiva Torella dei Lombardi con cui è stata censurata l'illegittima sospensione - da parte del DDG - della gara in epigrafe indicata; letta la memoria difensiva della Società Felice Scandone con la quale la reclamata richiedeva il rigetto del reclamo proposto dalla Polisportiva Torella dei Lombardi e l'assegnazione della vittoria alla Società Felice Scandone; effettuati i necessari approfondimenti istruttori rilevato che da un lato il DDG sostiene che non vi erano le condizioni per la prosecuzione della gara dall'altro, però, non descrive una situazione di tensione o pericolo né in campo né sugli spalti (non si parla di capannelli tra calciatori delle società sul TDG, non vi è una situazione di tensione fra i sostenitori delle società presenti sugli spalti dell'impianto) ne consegue che non vi è la possibilità di attribuire una reale responsabilità, diretta o indiretta, in capo ad alcuna delle società contrariamente a quanto previsto dall'art. 10 co. 1 CGS. Tanto rilevato P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle parti interessate ai sensi dell'art. 67 CGS, questo GST delibera di accogliere il reclamo proposto dalla Società Polisportiva Torella dei Lombardi e, per l'effetto, dispone la prosecuzione della gara in epigrafe, a porte chiuse e con numero due commissari di campo a carico della società Torella dei Lombardi; rimette alla Segreteria del C.R. Campania per la fissazione della prosecuzione della gara che dovrà riprendere al minuto 17 del secondo tempo con il risultato di 1 a 1. La squadra Polisportiva Torella dei Lombardi attaccava da destra verso sinistra, con le spalle rivolte alle panchine. Il gioco era prossimo a riprendere con un calcio di inizio battuto dalla Società A.S.D.

Felice Scandone Montella, pertanto entrambe le squadre erano disposte nelle rispettive metà campo; dispone restituirsì il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

GARE DEL 17/12/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 17/12/2023 FOOTBALL CLUB NAPOLI NORD - CALCIO INTERNAPOLI 1964

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla Società ASD Calcio Internapoli 1964 con cui è stato chiesto "il rinvio della gara in epigrafe e la non applicazione di eventuali provvedimenti disciplinari"; ritualmente evocata, la reclamata ha presentato memorie difensive, impugnando e contestando l'avverso dedotto; effettuati i necessari accertamenti ed esaminata la probante documentazione depositata dalla reclamante, il reclamo risulta fondato, essendo accertata la presenza (recte, l'esistenza) di una variazione (non comunicata) del programma gare con fissazione al 17.12.2023 (e, comunque, risulta provata la buona fede della reclamante che si è presentata, in assenza di diverse comunicazioni, sul campo di gioco, nella data, concordata con la reclamata, del 16.12.2023); P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle parti interessate ai sensi dell'art. 67 CGS, delibera di accogliere il reclamo e, per l'effetto, dispone la fissazione di una nuova data per la disputa della gara in epigrafe, demandando alla Segreteria di questo C.R. Campania gli adempimenti consequenziali; dispone restituirsì il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 16/12/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 16/12/2023 F.C. CASALNUOVO - BORBONIA FELIX

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla Società ASD Borbonia Felix con cui ha censurato la regolarità della gara in epigrafe indicata; ritualmente evocata, la reclamata non ha presentato memorie difensive; effettuata la necessaria istruttoria - con la necessaria premessa che nel reclamo in questione non si evince, con la necessaria chiarezza imposta (a pena d'inammissibilità) dal CGS, in che modo gli episodi narrati dalla reclamante avrebbero influito sul regolare svolgimento della gara, in quanto verificatisi - fra le altre cose - al termine di quest'ultima - va osservato che dall'esame del referto arbitrale (che per costante giurisprudenza, anche di questo Ufficio, è fonte di prova privilegiata) non emerge alcuno degli episodi lamentati dalla reclamante con conseguente infondatezza del reclamo proposto P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle parti interessate ai sensi dell'art. 67 CGS, delibera di rigettare il reclamo e, per l'effetto, di omologare il punteggio conseguito sul terreno di gioco di 1/0 in favore della società reclamata, nonché di confermare tutti i provvedimenti disciplinari adottati in relazione alla gara in epigrafe e pubblicati sul relativo C.U.; dispone, inoltre, incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19

GARE DEL 11/12/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 11/12/2023 VIRTUS AFRAGOLA SOCCER - CITTA DI TORRE DEL GRECO

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla Società SCD Città di Torre del Greco, con cui è stata invocata - a giustificazione della mancata partecipazione alla gara in epigrafe - la causa di forza maggiore ex art. 55 NOIF; ritualmente evocata, la reclamata non ha presentato memorie difensive; rilevato che non risulta in atti alcuna prova delle circostanze addotte in reclamo, in violazione del principio ex art. 2697 c.c., lo stesso si palesa infondato e, dunque, incoglibile P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle parti interessate ai sensi dell'art. 67 CGS, delibera di rigettare il reclamo e, per l'effetto, di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara di in applicazione del combinato disposto art.53 comma 2 N.O.I.F. ed art.10 comma 1 C.G.S.. con il punteggio di 3/0 considerata quale rinuncia alla gara, infligge altresì l'ammenda di euro 200,00 e un punto di penalizzazione nonché di confermare tutti i provvedimenti disciplinari adottati in relazione alla gara in epigrafe in relazione alla gara in epigrafe e pubblicati sul relativo C.U.; dispone, inoltre, incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

GARE DEL CAMPIONATO CALCIO a 5 SERIE C2

GARE DEL 8/12/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 8/12/2023 Q.B.R. ACERRA - TIGRE CASALNUOVO

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla Società ASD QBR Acerra con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe indicata per aver la società reclamata inserito in distinta e impiegato in campo il calciatore De Laurentiis Mattia (nato il 19.08.2003) in posizione irregolare ai fini disciplinari, poiché non avrebbe scontato la squalifica inflittagli giusta CU di questo C.R. n. 31/C5 del 07.12.2023, pag. 263 [SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR.)]; ritualmente evocata, la reclamata ha presentato memorie difensive con cui ha eccepito l'errore scusabile atteso il malfunzionamento del sistema LND che non avrebbe permesso di consultare e di verificare la squalifica del calciatore; effettuata la necessaria istruttoria, va rilevata la fondatezza del reclamo: il calciatore in questione risulta, infatti, squalificato per. 1 giornata effettiva (recidiva in ammonizione) giusta CU di questo C.R. n. 31/C5 del 07.12.2023, pag. 263; la prima gara effettiva dopo la pubblicazione del reclamo risulta proprio quella oggetto di reclamo; in tale gara, dall'esame del referto arbitrale (che costituisce piena prova) il calciatore risulta aver partecipato in quanto inserito in distinta con il n. 5; pertanto, quest'ultimo risulta in posizione irregolare; per completezza, va rilevato che l'avverso dedotto non è idoneo a deflettere le argomentazioni esposte in reclamo, considerato che le squalifiche dei tesserati hanno effetto dalla pubblicazione del relativo comunicato ufficiale, il quale ha anche valore di notifica e che nella specie è stato regolarmente oggetto di pubblicazione e consultazione sull'apposito sito LND (che onere delle parti consultare tempestivamente a ogni buon fine); P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle parti interessate ai sensi dell'art. 67 CGS, delibera di accogliere il reclamo e, per l'effetto, letto l'art. 10 CGS, ritenuta pacifica la sua applicabilità alla fattispecie, infligge la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 6/0 in favore della della reclamante; infligge, inoltre, alla Società reclamata l'ammenda di Euro 75,00; inibisce il Dirigente Accompagnatore della Società reclamata Barbatto Alessandro fino al 04.01.2024; infligge, inoltre, al calciatore De Laurentiis Mattia (nato il 19.08.2003) la squalifica per. 1 gara effettiva, da aggiungere a quella da scontare; dispone restituirsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

GARE DEL 9/12/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 9/12/2023 SCAFATI S. MARIA C5 – CALVI

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il reclamo proposto dalla Società ASD Calvi, nonché la documentazione allegata allo stesso che risulta idonea a dimostrare la impossibilità da parte della reclamante a raggiungere il TDG ex art. 55 N.O.I.F.; ritualmente evocata, la reclamata non ha presentato memorie difensive; tanto premesso P.Q.M. in accoglimento del reclamo proposto questo GST dispone la ripetizione della gara in epigrafe rimettendo alla Segreteria del C.R. Campania per la fissazione del recupero della gara; nulla dispone in merito al contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE

GARE DEL 16/12/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 16/12/2023 MEMORY GIACOMO CARACCILO – ATRIPALDA

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla Società ASD Atripalda con cui ha testualmente domandato a quest'Ufficio "di verificare la regolarità della posizione dei calciatori della Società ASD Memory Caracciolo che hanno preso parte alla gara, rispetto alle regole del tesseramento FIGC e, qualora si dovesse riscontrare difformità in tal senso, di adottare eventuali provvedimenti consequenziali e riassegnazione del risultato della gara"; ritualmente evocata, la reclamata non ha presentato controdeduzioni; rilevato che il reclamo in questione si palesa generico ed esplorativo (sul punto, si rammenta che anche il processo sportivo è retto dal principio dell'onus probandi ex art. 2697 c.c.), non potendo demandarsi, né, perverso, domandarsi al GST di effettuare un indiscriminato e generale controllo sulla posizione di ogni calciatore che ha preso parte a una gara (attività che non rientra nella sua competenza, ai sensi del CGS) e ciò comporta l'inammissibilità del reclamo P.Q.M. dato atto della comunicazione della presente decisione alle parti interessate ai sensi dell'art. 67 CGS, delibera di dichiarare inammissibile il reclamo e, per l'effetto, di omologare il punteggio conseguito sul terreno di gioco di 5/0 in favore della società reclamata, nonché di confermare tutti i provvedimenti disciplinari adottati in relazione alla gara in epigrafe e pubblicati sul relativo C.U.; dispone, inoltre, incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

Publicato in NAPOLI il 27 dicembre 2023

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**